



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Decreto n. 62 del 10 febbraio 2021

Accordo di collaborazione ex art.15 della legge n.241 del 1990 tra il Commissario straordinario, il Comune di Sarnano, l'Università di Camerino e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche "la ridefinizione degli studi di approfondimento sul lato sud-orientale del Monte Pizzo di Meta, nella zona mediana inferiore dell'intero versante su cui si trova l'abitato della frazione di Piobbico nel comune di Sarnano (MC)". Approvazione schema di Accordo.

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini, nominato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14.02.2020, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legge n. 109 del 28.09.2018, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto l'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: "All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114";

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera 1-bis), del citato decreto legge n. 189 del 2016, in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 della microzonazione sismica di III livello;

Vista l'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 recante "Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017", con la quale il Commissario ha provveduto all'assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in attuazione della quale è stato eseguito il piano di microzonazione sismica di livello 3 per i Comuni del cratere del centro Italia;

Considerato che predetti piani di microzonazione sismica sono stati conclusi e validati da parte del Centro per la Microzonazione Sismica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Centro MS), che ne ha curato il supporto ed il coordinamento scientifico, in attuazione della Convenzione con il Commissario Straordinario sottoscritta il 17 maggio 2017;

Vista l'ordinanza l'Ordinanza n. 79 del 2 agosto 2019 avente ad oggetto "*Assegnazione dei finanziamenti per gli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione (ZA) per cavità e instabilità di versante o sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017*", con la quale è stata avviata una ulteriore fase di studi di approfondimento conoscitivo e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante individuati con i predetti studi di microzonazione sismica con il supporto tecnico scientifico e coordinamento da parte del Centro MS;

Vista l'Ordinanza n. 107 del 22.08.2020 recante "Linee Guida sui Programmi Straordinari di Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata", in particolare l'art. 9 "Fondo per la redazione dei P.S.R. e delle attività di pianificazione, il quale al comma 1 prevede che "*Allo scopo di accelerare la definizione dei Programmi Straordinari per la Ricostruzione nonché, ove necessario, dei piani attuativi di cui all'art. 11, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e gli approfondimenti sulle aree in dissesto a pericolosità elevata o molto elevata, è istituito, con decreto del Commissario Straordinario, un fondo fino a un importo massimo di € 5.000.000,00 a valere sui fondi della contabilità speciale di cui all'art. 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189*";

Dato atto che:

- l'abitato della Frazione di Piobbico, nel Comune di Sarnano (MC), si trova sul versante sud-orientale del Monte Pizzo di Meta, nella zona mediana inferiore dell'intero versante;
- a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dall'agosto 2016 e successivi l'area, interessata da notevoli sollecitazioni sismiche, è stata oggetto di diverse segnalazioni di instabilità a cui sono seguiti sopralluoghi anche da parte della Protezione Civile Marche;
- allo scopo di chiarire le condizioni di stabilità dell'area su cui si trova l'abitato di Piobbico, la stessa è stata inserita tra quelle oggetto degli studi di approfondimento relativi all'Ordinanza n. 79/2019;

Preso atto che gli approfondimenti condotti nell'ambito dell'Ordinanza n. 79 del 2019 hanno concluso che l'area su cui si trova l'abitato della Frazione di Piobbico mostra evidenze di instabilità (confermate anche dalle verifiche statiche) e che esiste un'elevata probabilità di riattivazione del fenomeno principale e di alcuni fenomeni secondari, anche e soprattutto in condizioni sismiche; le informazioni disponibili durante gli studi di approfondimento, tuttavia, non hanno consentito di eseguire tutte le verifiche di stabilità utili a specificare i livelli di pericolosità e di sismoinducibilità dei fenomeni; per questa ragione, si rende necessario da un lato un approfondimento che consenta di dettagliare lo scenario e di ridefinire (in ottica PAI) i livelli di pericolosità presenti, dall'altro, l'individuazione degli eventuali interventi di mitigazione del rischio sui manufatti esistenti;

Dato atto che, per le ragioni sopra esposte, non sono, ad oggi, disponibili sufficienti elementi di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

valutazione tali da stabilire, con assoluta certezza, la stabilità dell'area in parola e la sua idoneità per la ricostruzione in tempi rapidi e in piena sicurezza;

Considerato che:

- su invito del Sindaco di Sarnano, è stato effettuato un sopralluogo congiunto alla presenza del Commissario Straordinario e del Direttore dell'USR Marche;
- in tale sede è stato deciso di finanziare ed affidare ulteriori studi di approfondimento avvalendosi della collaborazione scientifica dell'Università di Camerino;
- al fine di raggiungere l'obiettivo di evitare di penalizzare un'area in cui sono ricomprese, tra l'altro, importanti infrastrutture (asse viario che conduce presso le località sciistiche di Sassotetto e Bolognola, linee telefoniche, etc.) determinando con certezza le reali condizioni di stabilità su cui si trova l'abitato di Piobbico, il Commissario straordinario si è fatto promotore della sottoscrizione del presente Accordo con la finalità di condurre tutti i soggetti coinvolti - Struttura Commissariale, Comune, USR Marche e Università di Camerino - alla soluzione del problema;

Considerato che:

- l'Università di Camerino da anni sta svolgendo studi sui fenomeni gravitativi dell'Appennino umbro-marchigiano all'interno del quale ricade l'area in dissesto di Piobbico nel Comune di Sarnano (MC), utilizzando anche metodologie geofisiche, redigendo cartografie tematiche di vario genere ed effettuando studi specifici;
- l'Università degli studi di Camerino ha condotto studi a carattere generale per la redazione di fogli geologici nell'ambito del progetto CARG (committente Acquater del gruppo ENI); l'area in frana è stata delimitata ed è presente nell'ambito del progetto IFFI (Carta inventario dei movimenti franosi della Regione Marche ed Aree Limitrofe);
- nell'anno 2001 l'area in argomento è stata inserita anche nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Marche (Deliberazione di Consiglio Regionale n. 116 del 21/01/2004 pubblicata sul supplemento n. 5 al BUR n. 15 del 13/02/2004);
- il criterio con cui l'area è stata assunta come "*in dissesto*" è la presenza della stessa all'interno di studi precedenti ed esclusivamente attraverso un criterio geomorfologico;
- il Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Marche censisce l'area in argomento con il codice F-21-1349 (Pf3), che comprende anche i dissesti censiti con i codici F-21-1348 (Pf3) e F-21-1359 (Pf3);

Dato Atto che l'Università di Camerino:

- è un ente pubblico, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca ("MIUR");
- la predetta Università ha, tra l'altro, il compito istituzionale di promuovere ed effettuare attività di ricerca nel campo delle Scienze della Terra e delle loro applicazioni, ivi compresi, tra gli altri, lo studio dei metodi di valutazione del dissesto idrogeologico anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- svolge un ruolo fondamentale per quanto riguarda lo studio, la sorveglianza, il monitoraggio e la prevenzione dalle pericolosità geologiche nel territorio specifico;
- predispose annualmente un programma di attività di approfondimento sul territorio maceratese, al fine di svolgere il proprio ruolo istituzionale nell'area in questione nel campo della formazione e della ricerca scientifica, oltre che all'organizzazione di momenti di approfondimento e di confronto (seminari, convegni, etc.);

Considerato che:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, intese



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

- in senso lato, possono concludere accordi tra loro “*per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*” e che ciò che caratterizza tali accordi è la sussistenza di una comunanza di interessi tra le PP.AA. coinvolte;
- con delibera n. 918 del 31 agosto 2016, l’ANAC ha stabilito il seguente principio “*Una convenzione tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15, l. 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici*”;
 - la collaborazione tra soggetti pubblici – quale partenariato pubblico – trova peraltro riconoscimento giuridico anche a livello comunitario; infatti, la normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica non limita la libertà delle amministrazioni pubbliche di autodeterminarsi per il perseguimento dei propri fini istituzionali attraverso la propria organizzazione interna (“*amministrazione diretta*” o “*gestione in economia*”), ovvero mediante accordi cooperativi con le altre amministrazioni, purché non intervenga remunerazione per scambio di diritti e di obblighi;

Dato atto che, affinché un accordo istituzionale possa qualificarsi tale, è necessario che:

- a. le parti svolgano in comune parte delle attività, ovverosia che entrambe le parti destinino allo svolgimento delle attività risorse umane e/o strumentali;
- b. il risultato delle attività sia necessario a entrambe le parti per lo svolgimento delle loro attività istituzionali e i risultati dello stesso, intesi non solo in termini di proprietà industriale ma anche in termini di effettivo e concreto utilizzo del prodotto dell’accordo, siano e rimangano nella disponibilità di entrambe;
- c. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

Dato atto che l’Accordo previsto dall’art. 15 della legge n. 241 del 1990 può coinvolgere l’Università di Camerino in ragione del fatto che, come sopra rammentato, la stessa ha acquisito comprovati studi, analisi ed esperienze nella materia oggetto del presente Accordo; inoltre il coinvolgimento della predetta Università consentirà di perseguire la finalità di promuovere lo sviluppo scientifico e il trasferimento delle conoscenze per rilevanti finalità di interesse pubblico, tenuto altresì conto che la suddetta Università possiede i requisiti di cui all’art. 5, comma 6, del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n.50 e, in particolare, come attestato dall’Università di Camerino con nota del 10 febbraio 2021 in atti, non svolge sul mercato aperto una quota pari o superiore al 20% delle attività interessate dal presente accordo di cooperazione e non sono previsti corrispettivi per le attività svolte ma solo rimborsi delle spese sostenute e dei costi delle ricerche scientifiche;

Considerato che:

- ricorrono le predette condizioni, posto che il presente atto regola lo svolgimento delle rispettive attività funzionali delle parti, al fine di perseguire una finalità scientifica a vantaggio dell’intera collettività;
- con il predetto Accordo, dunque, si persegue con riguardo alla Struttura commissariale, la primaria finalità di interesse pubblico di rilanciare le attività connesse alla ricostruzione nel territorio del Comune di Sarnano, utilizzando tutte le conoscenze disponibili e le migliori metodologie esistenti grazie alla collaborazione scientifica dell’Università di Camerino che metterà a disposizione la banca dati e gli studi consolidati in materia di cui è in possesso;
- il presente Accordo, peraltro, non regola un rapporto giuridico caratterizzato dalla patrimonialità e frutto di interessi di parte, ma persegue, attraverso una sinergica convergenza istituzionale,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

- l'interesse pubblico nazionale alla ricostruzione in sicurezza delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016, oltre che quello della promozione della ricerca scientifica e della diffusione delle conoscenze;
- di conseguenza, il rapporto tra le parti è caratterizzato dall'equiordinazione e la previsione di una componente economica è intesa come forma di rimborso esclusivamente dei costi supporti dall'Università di Camerino per l'espletamento delle attività;
 - infine, i costi e i risultati dell'attività di studio sono condivisi tra le parti e non appartengono esclusivamente ad una di esse, con la conseguenza che il presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 158 co. 1 del Codice dei Contratti Pubblici;

Considerato infine che il presente Accordo tra Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 è finalizzato alla acquisizione ed alla produzione di analisi, studi e ricerche, secondo quanto considerato e premesso, utili:

- a) alla ridefinizione degli studi di approfondimento sul lato sud-orientale del Monte di Pizzo di Meta, nella zona mediana inferiore dell'intero versante su cui si trova l'abitato di Piobbico nel Comune di Sarnano, ove insistono edifici danneggiati dal sisma 2016;
- b) alla definizione di quadri conoscitivi specifici preordinati agli studi di fattibilità della progettazione per gli interventi di messa in sicurezza dei territori interessati da dissesti franosi, di competenza della Struttura commissariale;
- c) per l'Università di Camerino, all'approfondimento degli studi per una migliore conoscenza delle dinamiche morfoevolutive dei versanti, nell'ottica della prevenzione dalle catastrofi idro-geomorfologiche;

Visto lo schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241 del 1990 tra il Commissario straordinario, il Comune di Sarnano, l'Università di Camerino e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche per *“la ridefinizione degli studi di approfondimento sul lato sud-orientale del Monte Pizzo di Meta, nella zona mediana inferiore dell'intero versante su cui si trova l'abitato della frazione di Piobbico nel comune di Sarnano (MC)”*, comprensivo dell'allegato tecnico predisposto dai Geologi della struttura commissariale, dott. Matteo Carrozzoni e dott. Pierfederico De Pari, consulenti, e dott. Gianni Scalella, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione, che individua compiutamente e specificamente il piano di lavoro, la tempistica e gli studi e le indagini da eseguire, allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato sub “A”);

Considerato che:

- per l'attività in oggetto è stato quantificato un importo massimo a titolo di rimborso spese pari a €100.000,00 (centomila/00), derivante da una stima meglio dettagliata nel medesimo allegato sub “A”; detto importo costituisce rimborso delle spese sulla base dei costi di utilizzo del personale e delle infrastrutture coinvolte dall'Università di Camerino per la realizzazione dello studio oggetto di accordo, non integrante un corrispettivo considerato gli interessi pubblici comuni perseguiti dalle parti volti allo scambio di reciproche sinergie;
- l'importo sopra indicato trova copertura nell'ambito del fondo previsto all'art. 9 dell'ordinanza n.107/2020, che è dedicato anche agli approfondimenti sulle aree di dissesto a pericolosità elevata e molto elevata a valere sui fondi della contabilità speciale di cui all'art. 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;

Vista l'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal Direttore Generale;

D E C R E T A



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

- 1) di stipulare con il Comune di Sarnano, l'Università di Camerino e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche, un Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241 del 1990, per la ridefinizione degli studi di approfondimento sul lato sud-orientale del Monte Pizzo di Meta, nella zona mediana inferiore dell'intero versante su cui si trova l'abitato della frazione di Piobbico nel comune di Sarnano (MC);
- 2) di approvare lo Schema di Accordo di collaborazione per *“la ridefinizione degli studi di approfondimento sul lato sud-orientale del Monte Pizzo di Meta, nella zona mediana inferiore dell'intero versante su cui si trova l'abitato della frazione di Piobbico nel comune di Sarnano (MC)”*, allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato sub “A”);
- 3) di destinare a favore dell'Università di Camerino l'importo massimo a titolo di rimborso spese di €100.000,00 (centomila/00);
- 4) di dare atto che l'importo sopra indicato trova copertura a valere sui fondi della contabilità speciale di cui all'art. 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nell'ambito del fondo previsto all'art. 9 dell'ordinanza n.107/2020;
- 5) di imputare la relativa spesa sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, intestata a "COM.STR.GOV SISMA 24 AG02016" n. 6035;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche, al Comune di Sarnano e all'Università di Camerino;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., sul sito istituzionale del Commissario Straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente

Il Dirigente Settore Operativo Affari
generali e interventi di ricostruzione

Ing. Francesca Pazzaglia

Il Direttore Generale
Dott.ssa Claudiana Di Nardo

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUL DECRETO COMMISSARIALE:

“Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241 del 1990 tra il Commissario straordinario, il Comune di Sarnano, l’Università di Camerino e l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche per la ridefinizione degli studi di approfondimento sul lato sud-orientale del Monte Pizzo di Meta, nella zona mediana inferiore dell’intero versante su cui si trova l’abitato della frazione di Piobbico nel Comune di Sarnano (MC). Approvazione schema di accordo”.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta che la spesa € **100.000,00**, di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle risorse non vincolate depositate in contabilità speciale n. 6035, per la quale se ne certifica la capienza.

Data 10.02.2021

Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità
Rag. Emilio Desideri